

Sull'accettazione tacita dell'eredità

Succede di frequente apprendere che le Sezioni esecuzioni immobiliari di alcuni Tribunali della Penisola seguano un indirizzo che, seppure non il solo tra i giudici di merito, si pone in netto contrasto con l'orientamento di legittimità.

E' quanto mai opportuno approfondire l'argomento per sapere cosa succede quando il debitore esecutato non abbia accettato l'eredità nella quale sono ricompresi uno o più beni immobili.

Il problema si pone, in linea generale, per i debiti del *de cuius* in relazione ai quali il chiamato all'eredità, che non si trovi nel possesso dei beni, prima di accettare l'eredità deve valutarne la convenienza e perciò se ne valga la pena.

Il codice civile disciplina la normativa agli artt. 473 e segg. disponendo che l'accettazione può essere espressa o tacita (art. 474).

Ricorre la prima ipotesi quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure abbia assunto il titolo di erede (art. 475).

Si ricade nella seconda ipotesi quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e/o che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 475).

Ovviamente è questa seconda ipotesi che si presta ad un contrasto di opinioni sia in dottrina che, soprattutto, nella giurisprudenza di merito (la sottolineatura è d'obbligo perché, come si dirà in appresso, l'orientamento di legittimità è pressoché uniforme) la quale, di volta in volta, è chiamata a risolvere il caso controverso decidendo se si è in presenza o meno del comportamento concludente (c.d. *facta concludentia*).

Non è tale la denuncia di successione che ha un valore di natura meramente fiscale (ma anche su questo punto ci soffermeremo più avanti); lo è invece la voltura catastale che ha insieme valenza fiscale e civilistica.

Esiste in questo senso un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, **ormai consolidato**, a tenore del quale l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, che siano perciò concludenti e significativi della volontà di accettare.

E se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sarebbero di per sé soli non idonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere invece desunta dal comportamento complessivo del soggetto chiamato che ponga in essere atti che siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale; atti che rilevano non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto l'aspetto civilistico, per l'accertamento, legale od anche semplicemente fattuale, della proprietà immobiliare o dei relativi passaggi (Cfr. Cass. *ex pluribus* Cass. 11.05.2009 n. 10796; Cass. 12.04.2002 n. 5226).

Come si è detto in premessa, il problema si pone principalmente (ma non solo) per i debiti ereditari in relazione ai quali si è pronunciata la S.C. nelle numerose vicende sottoposte al suo esame.

Ma quando il debitore è il chiamato all'eredità, il quale preferisce temporeggiare nell'accettazione dell'asse ereditario per eludere le pretese dei propri creditori, la situazione assume un contorno diverso.

Tanto per cominciare, sia nell'uno che nell'altro caso egli è tenuto a presentare la denuncia di successione entro il termine di dodici mesi per non incorrere nelle sanzioni che gli verrebbero comminate in caso di ritardo.

Anche a prescindere, egli è tenuto a pagare l'imposta di *successione sul valore dell'asse ereditario da lui dichiarato, soggetto ad accertamento da*

parte del fisco, che, in caso di divergente valutazione, gli richiede il supplemento, avverso il quale egli può opporsi impugnandolo davanti alla competente commissione tributaria.

E' ovvio che in tal caso il ricorso integra gli estremi di un vero e proprio atto giudiziario, che non ha natura meramente fiscale ma sostanziale, implicando di per sé l'accettazione, sia pure non espressa o tacita che dir si voglia, dell'eredità.

Se però non lo volesse egli dovrebbe formulare rinuncia formale per non andare soggetto ad alcun pagamento e conseguentemente all'implicito riconoscimento della qualità di erede.

Nel qual caso, ove mancassero altri eredi la cui quota si accrescerebbe per effetto della sua rinuncia, ci troveremmo in presenza dell'eredità giacente prevista dal Capo VIII, Titolo I, Libro II Cod. Civ., che ne traccia la disciplina negli artt. 528 e segg. disponendo che, quando il chiamato non ha accettato l'eredità, il tribunale, anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità con gli obblighi che gli vengono imposti, tra i quali *in primis* il pagamento dei debiti ereditari.

Se è vero tuttavia che per il fatto stesso della presentazione della denuncia di successione il chiamato all'eredità non solo deve descrivere specificamente i beni facenti parte dell'asse ereditario ma è altresì tenuto ad indicarne il valore e a pagare l'aliquota dovuta proporzionalmente al suo grado *di parentela con il de cuius*, questo pagamento può essere considerato un atto neutrale anche se il relativo importo non è soggetto a rimborso nel caso di successiva rinuncia da parte sua all'eredità?

Questo perché una volta accettata, l'eredità non può formare oggetto di rinuncia, essendo possibile soltanto il contrario e cioè accettare l'eredità dopo averla rinunciata.

Ergo, niente e nessuno impedisce al chiamato all'eredità di formulare espressa rinuncia, salvo facendo il suo diritto di accettarla, sempreché

frattanto non sia incorso nella perdita del diritto a causa dell'eventuale accrescimento in favore dei coeredi e/o per l'intervenuta prescrizione.

Non si vede perciò per quale motivo la sola denuncia di successione, la quale implica conseguenze immediate quanto meno di natura patrimoniale, non debba integrare i presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità.

Come abbiamo detto dianzi il problema è soggetto ad una diversa prospettiva quando a rinunciare all'eredità sia il chiamato, spesso impossidente, che vuole eludere le pretese dei propri creditori impedendo loro di rivalersi sui beni relitti dal *de cuius*.

Tanto per cominciare, egli ha tutto il tempo di indugiare perché il diritto all'accettazione può essere esercitato entro il termine di dieci anni dell'apertura della successione.

Durante questo periodo i suoi creditori avrebbero un'unica *chance*: la cosiddetta *actio interrogatoria* prevista dall'art. 481 c.c. per rivolgersi all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine entro il quale il chiamato è tenuto a dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; termine, trascorso inutilmente il quale, il chiamato perde il diritto di accettare.

Che però non equivalga a rinuncia la mancata accettazione lo si desume dal tenore della norma, con la conseguenza che al creditore non è dato di farsi autorizzare ed accettare l'eredità in sostituzione del chiamato ex art. 524 c.c., quantunque il suo diritto subisca un pregiudizio.

Né, ammesso che ne ricorrano i presupposti, gli è dato di proporre istanza per l'apertura dell'eredità giacente, atteso che il creditore non rientra tra i soggetti interessati, essendo il suo credito di natura personale nei confronti del chiamato all'eredità che non ha accettato e perciò non è possibile farlo valere sull'asse ereditario.

Ecco perché la sola denuncia di successione da parte del chiamato all'eredità, che non dichiara espressamente di accettarla, potrebbe essere considerata come accettazione tacita.

Incomberebbe pertanto al debitore esecutato l'onere di eccepire la mancata accettazione, impedendo che il processo esecutivo prosegua.

Senza dire del grosso favore che egli riceverebbe da parte del G.E. in caso di estinzione del processo e dell'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedimenti entrambi grazie ai quali sarebbe posto nelle condizioni di trasferire l'immobile pignorato subito dopo avere accettato l'eredità.

Ma, anche a seguire l'orientamento giurisprudenziale tralaticio che assegna alla denuncia di successione un espediente di natura meramente fiscale, inidoneo in quanto tale ad integrare gli estremi dell'accettazione dell'eredità cui non può essere equiparata, lo stesso discorso non può estendersi alla volturazione catastale, che, a differenza della prima, ha un significato più pregnante.

Di vero, con la domanda di voltura il contribuente comunica all'Agenzia delle Entrate che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona che ne era intestataria ma un'altra, come accade per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione.

Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le risultanze catastali così da consentire all'Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

Devono presentare la domanda di voltura, invero, coloro che hanno diritti reali su beni immobili, quindi:

- i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti;
- i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati;
- i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate;
- i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell'interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di voltura, da valere per tutti. Se chi è obbligato non richiede la voltura, dunque, possono provvedervi direttamente gli altri interessati.

Ne discende pertanto che se il chiamato all'eredità non intende che si verifichino gli effetti della voltura in capo a lui, lo stesso è tenuto ad impedirlo mediante la rinunzia esplicita all'eredità. Di questo ha dimostrato di essere ben consapevole la S.C. che in diverse pronunce ha affermato che è possibile qualificare la richiesta di voltura catastale di un immobile come tacita accettazione dell'eredità.

Lo ha ribadito di recente con l'ordinanza n. 1438 del 22/01/2020 emessa dalla VI sezione civile (Presidente D'Ascoli – Relatore Tedesco) affermando che, secondo il consolidato orientamento della medesima Corte:

«L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile» (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).

Basta prendere visione, del resto, della modulistica inerente alla denuncia di successione ed alla voltura catastale per rendersi conto della differenza esistente nella rispettiva compilazione.

Nella prima, invero, il richiedente deve indicare la sua qualità (erede, legatario, chiamato), nella seconda invece occorre specificare il titolo in base al quale si avanza la richiesta (compravendita, donazione, successione).

Appare chiaro, dunque, che il chiamato all'eredità, che non abbia anche accettato, non ha titolo per richiedere la intestazione catastale a suo nome.

Ecco perché è errato ritenere che la voltura catastale sia equiparabile puramente e semplicemente alla denuncia di successione, come, purtroppo, afferma un indirizzo di merito piuttosto superficiale che non può fare tendenza.

Prima di concludere, anche la denuncia di successione - come sottolineato in premessa - può integrare i presupposti dell'accettazione tacita, le quante volte il modulo sia stato sottoscritto dal richiedente non quale chiamato, bensì come erede.

Basta a tal fine produrre copia della suddetta nota dal cui contesto risulta la qualifica assunta dal dichiarante, sia egli o meno anche sottoscrittore.

Trapani, 31 maggio 2021

Avv. Vincenzo Orlando